



**Facciamo il punto**

*Aprile 2026*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di aprile 2026 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di maggio 2026 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

### **Variatione dell'interesse di dilazione**

Con le Circolari n. 39 del 2 aprile 2026 e n. 13 del 16 aprile 2026, rispettivamente l'Inps e l'Inail comunicano che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del D.L. 38/2026 che ha ridotto dal 6% al 2% la maggiorazione del Tur per l'interesse di dilazione e differimento, il tasso dell'interesse di dilazione è pari al 4,15% annuo (Tur 2,15% maggiorato del 2%).

Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno alcuna modifica e che per le nuove richieste di dilazione il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

### **Incentivo al posticipo del pensionamento**

L'Inps, con la Circolare n. 42 del 3 aprile 2026, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al cd. incentivo al posticipo del pensionamento, che è stato ampliato dalla Legge di bilancio 2026 anche che ai lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) o che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

Si ricorda che la misura consente di rinunciare all'accredito contributivo della quota a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con conseguente corresponsione in busta paga dell'importo

equivalente, non imponibile ai fini fiscali. Resta, invece, fermo l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

L'incentivo cessa in caso di accesso alla pensione diretta, al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o in caso di revoca della rinuncia da parte del lavoratore.

La richiesta deve essere effettuata dal lavoratore all'Inps e, a seguito della comunicazione dell'esito dell'istanza al datore di lavoro, quest'ultimo può non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

### **Uniemens lavoratori dello spettacolo e dello sport**

Con il Messaggio n. 1213 del 7 aprile 2026 l'Inps fornisce nuove precisazioni per la compilazione del flusso Uniemens dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, tenendo conto della peculiarità che prevede la valorizzazione dell'anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale.

Le istruzioni riguardano la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l'obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.

In particolare, la tipologia di copertura (totalmente retribuito; parzialmente retribuito; totalmente non retribuito; solo diritto; nessuna copertura) deve essere

compilata relativamente al giorno, anziché relativamente alla settimana come per tutti gli altri dipendenti.

### ***Cig per eventi meteorologici Calabria, Sardegna e Sicilia***

L'Inps, con il Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, fornisce le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale unica istituita dall'articolo 5 del D.L. 25/2026 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e per la frana di Niscemi.

Possono effettuare domanda di integrazione salariale i datori di lavoro costretti a sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali, anche limitatamente ad una sola parte del complesso aziendale o ad una singola fase del processo produttivo, per un massimo di novanta giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

La misura di sostegno può essere richiesta anche con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all'interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. La durata massima è di per quindici giornate nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio 2026.

### ***Esonero contributivo sostituzione dipendenti in congedo***

L'Inps, con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, fornisce i chiarimenti in merito alla

disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2026 che consente di prorogare il contratto di lavoro del/della dipendente sostituito/a fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Si chiarisce, quindi, che dal 1° gennaio 2026 anche l'esonero contributivo, spettante alle aziende aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità, può essere riconosciuto anche per l'ulteriore periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore.

### ***Sospensione adempimenti contributivi per calamità Calabria, Sardegna e Sicilia***

Con la Circolare n. 49 del 22 aprile 2026, l'Inps fornisce le istruzioni per la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, disposta dal D.L. 25/2026, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal Governo in riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.

La misura riguarda i soggetti che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede legale nei comuni colpiti dagli eventi, le cui attività erano ubicate negli immobili danneggiati e comprende gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e dagli avvisi di addebito.

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. Non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati.

## Fondo di tesoreria per le aziende agricole

L'Inps, con il Messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026 illustra i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva agricola in tema di obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Gli operai a tempo determinato (OTD) sono sempre computati ai fini della soglia dimensionale, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto di lavoro; la soglia dei tre mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano dell'obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale.

Gli OTD con TFR corrisposto mensilmente, in forza delle particolari previsioni contrattuali, pur non essendo soggetti al versamento al Fondo, in quanto il TFR è già erogato al dipendente, concorrono comunque al calcolo della media aziendale.

Gli operai agricoli a tempo determinato assunti nell'ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura non rientrano nel computo della soglia dimensionale e non sono soggetti al Fondo di Tesoreria, in quanto regolati da una disciplina speciale con contribuzione semplificata.

La circolare contiene le formule di conversione delle giornate in unità di forza lavoro media annua e si dà il termine del 31

maggio 2026 per effettuare eventuali regolarizzazioni.

## Gestione di certificati di infortunio

L'Inail, con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, fornisce le istruzioni aggiornate per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

Si ricorda che il certificato viene redatto sul Modello 1SS propone le opzioni "primo", "continuativo", "definitivo", "riammissione in temporanea" e che, sin dal primo certificato, devono essere indicati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l'eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l'ultimo giorno di prognosi coincide con l'ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, quindi, il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta "definitiva".

Se, invece, il lavoratore intende riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**Pulizia e multiservizi** - Accordo di rinnovo 13 giugno 2025; **Turismo (Confcommercio)** - Accordo di rinnovo 5 luglio 2024; **Turismo (industria)** - Accordo di rinnovo 21 dicembre 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di maggio 2026 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

**Agenzie immobiliari** - Accordo di rinnovo 19 maggio 2025

Una tantum: è prevista l'erogazione della seconda rata dell'una tantum, spettante ai dipendenti assunti nel periodo 1° gennaio 2023 – 1° settembre 2025 proporzionalmente ai mesi lavorati tra la data di assunzione e il 1° settembre 2025. Si precisa che l'erogazione dell'una tantum è effettuata ai dipendenti con assunzione precedente al 1° gennaio 2025.



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 - Roma

**SEDE DI LODI**

Via Antonio Lombardo, 7  
26900 - Lodi

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 - Casalpusterlengo (LO)

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)